

Codice A1103A

D.D. 29 giugno 2026, n. 551

**Determina di archiviazione di illecito amministrativo ai sensi dell'art 18 della legge 689/1981 (F. 66 PAR 2021 - 20/2021 POB AREE PROTETTE PO PIEMONTESE)**



**DEL 29/06/2026**

**ATTO DD 551/A1103A/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Determina di archiviazione di illecito amministrativo ai sensi dell'art 18 della legge 689/1981 (F. 66 PAR 2021 - 20/2021 POB AREE PROTETTE PO PIEMONTESE)

Visto gli atti trasmessi dall'Ente di gestione delle Aree Protette Po piemontese a carico della sig. *omissis* nato a *omissis* e residente in *omissis* (domicilio eletto presso avv. *omissis*) , in qualità di trasgressore nei confronti del quale, con processo verbale n. 20/2021 dell'08/07/2021 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti constatati all'interno del Parco del Bosco della Partecipanza e delle grange Vercellesi e delal ZSC e ZPS IT1120002 IN DA, è stato accertato segue:

violazione dell'art. 3, comma 3 lett..v della D.G.R. 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i. in combinato disposto con l'art.43 co.1 e 50 co.1 della L.R.19/2009 s.m.i. : in particolare per lo svolgimento dell'evento sportivo ciclistico *omissis*" all'interno dell'area sopracitata senza l'assenso del soggetto gestore;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

visto che lo stesso ha presentato, nei termini, scritti difensivi come previsto dall'art. 18 della medesima Legge con richiesta di audizione regolarmente tenutasi in data 15/04/2026 e il cui verbale è conservato agli atti;

preso atto delle argomentazioni esposte in occasione degli scritti difensivi e della successiva audizione ed in particolar modo;

Visti la documentazione agli atti dell'Ente ed in particolare:

- la richiesta - "scheda guida di assoggettabilità alla procedura di valutazione di incidenza ex art.43

L-R-19/2009” - presentata dall’associazione *omissis* nella persona del legale rappresentante, sig. *omissis* all’ente parco, quale soggetto competente alla relativa autorizzazione, con riferimento alle attività che la stessa intendeva svolgere ovvero Realizzazione di zona svago e sport con ripristino sentieri e creazione di nuovi

- il successivo provvedimento autorizzatorio dell’ente parco n.3/2021

Dato atto che più volte nel testo del progetto vengono citate, sebbene non dettagliate, attività quali *“pratica del ciclismo fuori strada”*, organizzazione di *“una/due competizioni”* *“corsi permanenti ed eventuale gara annuale di ciclismo”*;

Ritenuto che:

- l’amministrazione avrebbe dovuto e potuto specificare – anche nell’ottica della buona fede che dovrebbe animare i rapporti tra cittadini e pubblici uffici - che dall’autorizzazione erano esclusi gli eventi ciclistici più volte citati in maniera esplicita nella richiesta di screening suddetta, e che nel non fare ciò essa abbia potuto contribuire ad ingenerare un errore nel cittadino (che pure si era mosso a presentare la propria richiesta supportato in ciò dalla stessa amministrazione competente, la quale, in presenza di eventuali carenze istruttorie, avrebbe potuto altresì richiedere integrazioni e chiarimenti);

- i verbalizzanti avrebbero potuto più correttamente indirizzare l’attività di accertamento sull’eventuale mancato rispetto di alcune delle misure evidenziate in occasione dell’autorizzazione (come si evince dal verbale di constatazione), cosa che invece non ha trovato seguito in occasione della successiva redazione del verbale 20/2021.

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

ritenuto per le motivazioni sopracitate non certa la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo e /o della colpa in capo al soggetto trasgressore, quale elemento essenziale - oltre alla condotta – dell’illecito contestato e ritenuto pertanto di non potersi procedere all’ingiunzione;

ritenuto altresì che sarebbe alto il rischio di contenzioso - in caso di ordinanza ingiunzione – dall’esito peraltro incerto.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;
- VISTA L.R. 29/06/2009 n. 19 e s.m.i.,;
- VISTA la legge 24/11/1981, n. 689;
- VISTA la Legge regionale n. 17 del 08 agosto 2023;
- vista la DGR n. 11-739/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";

*determina*

di ARCHIVIARE per le motivazioni indicate in premessa gli atti a carico del sig. *omissis* e di darne comunicazione all'interessato e ai soggetti accertatori.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso  
amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti